

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 907

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata PAVANELLI

Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

Presentata il 21 febbraio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge deve intendersi inserita nel più ampio percorso di complessiva riforma delle istituzioni avviato nel corso della XVIII legislatura con l’approvazione della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Questa proposta di legge si prefigge l’obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha equiparato gli aventi diritto al voto per l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Si prevede dunque la possibilità del concreto esercizio del diritto di voto anche per coloro che si trovano, per determinate e documentabili ragioni e per un periodo più o meno lungo, fuori dei comuni di residenza nelle cui liste elettorali continuano ad essere iscritti. L’intervento normativo

risulta al momento rivolto esclusivamente alle consultazioni referendarie nonché, entro i limiti circoscrizionali, anche alle consultazioni elettorali europee, per le quali l’intervento può essere compiuto agevolmente, senza incorrere in più complessi problemi di ordine giuridico-sistematico e pratico.

Si ritiene che tale semplice intervento normativo possa contribuire a ridurre la tendenza astensionistica, propria soprattutto delle consultazioni referendarie. Peraltro la modifica proposta risulterebbe coerente con la volontà di potenziare ed estendere l’istituto referendario, considerato una delle più alte espressioni di democrazia diretta, ad esempio mediante l’introduzione nell’ordinamento del cosiddetto *referendum* propositivo.

In particolare, la presente proposta di legge, prendendo le mosse da una norma

contenuta nella proposta di legge riguardante l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e altre norme in materia elettorale e di *referendum*, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura (atto Senato n. 859), prevede per tutti coloro che si trovano fuori del luogo di residenza per ragioni di lavoro, studio o di cure mediche la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio in occasione dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché in occasione delle elezioni europee, purché — in quest'ultimo caso — entro la medesima circoscrizione. Il voto può essere esercitato previa comunicazione e attestazione rilasciata dal co-

mune nelle cui liste elettorali l'elettore risulta iscritto. Il limite ai suddetti casi — *referendum* ed elezioni europee — trova la sua *ratio* nel fatto che in queste votazioni il computo dei voti non è riferito alla singola circoscrizione elettorale (ove l'inserimento di elettori estranei altererebbe la composizione del corpo elettorale), ma si riferisce al territorio nazionale o (nel caso dell'elezione del Parlamento europeo) a una circoscrizione interregionale.

Nell'articolo 2 si specifica che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, purché il comune di temporaneo domicilio dell'elettore appartenga a una regione compresa nella circoscrizione in cui è situato il comune di residenza, come determinata dalla tabella A della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 2.

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

